

Le Standard Dispute Rules (qui sotto designate come "il regolamento") sono utilizzate a livello nazionale e internazionale per ottenere tramite una conciliazione o un arbitrato, in modo veloce, semplice e meno oneroso, una soluzione o una decisione in caso di controversia.

I. Conciliazione

Ogni parte può chiedere una conciliazione. La domanda di conciliazione si effettua tramite lettera, fax o via internet. Entro dieci giorni lavorativi, dopo il pagamento delle spese amministrative, la parte avversa è informata della domanda di conciliazione.

Ogni riscontro o reazione della parte avversa è trasmesso alla richiedente. Se il dossier presenta delle difficoltà maggiori, le parti possono chiedere la nomina di un consulente tecnico o di un mediatore affine di evitare un processo.

Dopo un mese o in caso di insuccesso del tentativo di conciliazione la parte più diligente può avviare la procedura d'arbitrato.

II. Consulenza tecnica & Mediazione

Tutte le parti possono di comune accordo chiedere la nomina di un consulente tecnico o di un mediatore. Entro 15 giorni lavorativi, dopo il pagamento delle spese amministrative, è nominato un consulente tecnico o un mediatore. Le spese sono a carico delle parti al cinquanta per cento fra di loro. Il consulente tecnico o il mediatore deve, entro i 30 giorni dopo la sua nomina, incontrare le parti ed entro tre mesi tentare di conciliarle o fornire un parere chiaro.

III. Arbitrato

Prima di ogni arbitrato di primo grado, il tentativo di conciliazione è obbligatorio quando richiesto dalla legge.

Art. 1: Generalità

Dal 1958 l'arbitrato è una procedura internazionalmente riconosciuta (trattato di New York). Salvo diverso accordo delle parti, viene applicato in via esclusiva il diritto del paese della cancelleria d'appartenenza. Si fa ricorso alla legge per tutto quello che non è espressamente previsto dal regolamento.

Art. 2: La competenza

Le parti che non hanno previsto una clausola arbitrale possono stipulare una convenzione arbitrale una volta insorta la controversia. La convenzione arbitrale deve essere stipulata con uno scritto firmato dalle parti o con altro documento per esse vincolante. Non sono ammissibili controversie che non possano, per legge, essere sottoposte all'arbitrato.

Anche se una delle parti rifiuta di intervenire nella procedura o non presenta alcuna difesa entro i termini dovuti, la controversia sarà tuttavia trattata e il caso verrà deciso.

Una parte può rivolgersi al giudice per ottenere delle **misure cautelari o provvisorie** senza però rinunciare all'arbitrato. Se una controversia o un'opposizione, in relazione con un credito non contestato, sorge dopo l'ottenimento di un titolo esecutivo, la controversia sarà risolta esclusivamente dall'arbitrato.

Art. 3: La procedura

La parte più diligente dà avvio all'arbitrato con la trasmissione per plico raccomandato alla parte avversa di una "notifica d'arbitrato" (a) e con la trasmissione per plico raccomandato alla segreteria di una "istanza d'arbitrato" (b) facendo riferimento alla clausola arbitrale.

La procedura è scritta, salvo accordo contrario. Ogni parte può chiedere un'udienza di discussione e farsi assistere e/o rappresentare da un avvocato o un mandatario.

a) **La notifica d'arbitrato** invita in modo formale la parte avversa a esprimere le sue ragioni entro 15 giorni lavorativi. La notifica comprende il dossier che è stato trasmesso alla segreteria.

b) **L'istanza d'arbitrato** è trasmessa alla segreteria simultaneamente alla notifica d'arbitrato. L'istanza deve fare menzione delle generalità delle parti, di una descrizione precisa della denuncia (principale, interessi, risarcimento,...) e di una copia della notifica d'arbitrato con la prova della spedizione.

c) **La registrazione** del dossier è confermata alle parti dalla segreteria con lettera ordinaria entro 15 giorni lavorativi. Si sollecita dalla parte attrice entro 15 giorni lavorativi il pagamento di un fondo spese che la segreteria considera sufficiente per coprire le spese. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito l'istanza d'arbitrato può d'ufficio essere considerata come ritirata. Per quanto riguarda il fondo spese, la segreteria può chiedere una cauzione o una garanzia bancaria. La segreteria può altresì ridurre o concedere una dilazione di pagamento in caso di importanti difficoltà finanziarie.

d) I termini:

- Entro i 15 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della notifica, la convenuta deve trasmettere all'attrice le sue ragioni ed i documenti a sostegno. Questi sono anche da inviare alla segreteria, in due esemplari, con la prova della spedizione all'attrice.

- Salvo diversamente convenuto tra le parti, la cancelleria che è stata designata allo spiarare del termine qui sopra indicato, nominerà il tribunale e ne darà informazione alle parti entro 20 giorni lavorativi.

- Entro i 15 giorni lavorativi a partire dalla ricezione delle memorie della convenuta, l'attrice deve comunicare alla convenuta le sue memorie finali con gli eventuali atti giustificativi. Questi sono anche da inviare alla segreteria, in due esemplari, con la prova della spedizione alla convenuta.

- Entro 15 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della corrispondenza sopra menzionata, la convenuta deve comunicare le sue memorie finali all'attrice. Queste sono anche da inviare alla segreteria, in due esemplari, con la prova della spedizione all'attrice.

L'attrice non ha più diritto di rispondere a meno che la convenuta abbia presentato degli elementi nuovi. Il tribunale arbitrale decide sovranamente al riguardo. Tutte le memorie e tutti i documenti ricevuti al di là dei termini stabiliti possono essere rigettati in dibattimento.

Le ricezioni sopra menzionate si considerano compiute: per le spedizioni nazionali, 3 giorni lavorativi dopo il deposito presso l'ufficio di spedizione, per le spedizioni internazionali, 6 giorni lavorativi dopo il deposito presso l'ufficio di spedizione. La prova contraria deve essere fornita dalla parte più diligente. L'avviso della posta vale come prova di spedizione. Il giorno di spedizione non è preso in considerazione per il computo dei termini.

Le parti possono convenire di sostituire lo scambio di memorie scritte descritto più sopra con un'udienza. In questo caso l'udienza si terrà durante il mese successivo alla nomina del tribunale arbitrale. La cancelleria può sospendere la procedura in ogni momento se i fondi spese richiesti non sono pagati.

Una parte può chiedere, con istanza motivata, la diminuzione o la prolunga dei termini. La segreteria o la cancelleria decidono insindacabilmente su questa istanza e possono anche prolungare un termine se si rende necessario per il buon andamento della procedura. Il tribunale arbitrale può chiedere ad una o più parti di fornire delle memorie addizionali su ogni elemento che, a suo parere, necessita dei chiarimenti.

e) La pronuncia

Entro 10 giorni lavorativi dopo la ricezione delle memorie finali della convenuta o prima dell'udienza, la cancelleria trasmette il dossier completo al Tribunale Arbitrale. Entro 20 giorni lavorativi dopo la ricezione del dossier, il tribunale arbitrale si pronuncia. Questo termine può, in certi casi, essere prolungato su istanza motivata del Tribunale Arbitrale e con il consenso della cancelleria. Se questo termine scade senza che un lodo sia pronunciato e se l'istanza motivata di prolunga non è stata accettata, la procedura è sospesa fino alla nomina d'ufficio della cancelleria di un nuovo Tribunale Arbitrale. In questo caso si applica esclusivamente l'articolo 3e.

La cancelleria comunica il lodo alle parti. Il lodo indica anche la parte che deve accontentarsi le spese, come le spese sono divise e a chi sono dovute o devono essere rimborsate. Se durante la procedura di primo grado la convenuta si astiene dal rispondere entro i termini, in seguito alla notifica d'arbitrato e in seguito all'informazione della composizione del tribunale arbitrale, sarà emessa sentenza contumaciale. Il tribunale arbitrale può dichiarare d'ufficio la sentenza provvisoriamente esecutiva senza possibilità di accantonamento. Le parti s'impegnano a eseguire la pronuncia. La cancelleria depono l'originale del lodo presso la cancelleria del tribunale pubblico. Le parti possono, dopo la sua omologazione, chiedere un titolo esecutivo (exequatur).

f) Le formalità

- Tutte le spedizioni tra le parti si effettuano tramite **raccomandato** salvo diversamente previsto dalla legge e dalle parti.
- Gli atti devono essere numerati e trasmessi alla segreteria o alla cancelleria per raccomandata in doppio esemplare (4x l'appello).

- La cancelleria può chiedere alle parti delle copie mancanti e supplementari o applicare al riguardo un ulteriore costo amministrativo.

- Le parti sono esentate dall'effettuare le spedizioni alla segreteria o alla cancelleria tramite raccomandata se esse si effettuano tramite **posta elettronica** a patto che sia intervenuto un espresso accordo fra le parti successivo all'instaurarsi della controversia.

- I **dibattimenti** possono, in caso di accordo tra tutte le parti, svolgersi tramite videoconferenza o tramite web.

g) **Le controversie internazionali**
Per quanto sia complementare e non derogatoria rispetto alla legislazione nazionale o al regolamento, la legge delle Nazioni Unite (CNUDCI, 21/06/85) è applicabile. Se una delle parti ha il domicilio o la sede fuori dell'Unione Europea, tutti i termini menzionati nell'art. 3d) sono raddoppiati.

h) **In caso di fallimento o di morte** di una delle parti, la procedura è sospesa per un periodo indeterminato. Si prosegue su istanza della parte più diligente, dopo il pagamento delle eventuali spese e con l'indicazione della nuova identità delle parti.

Art. 4: luogo e lingua

Il luogo della pronuncia indicato nella sentenza corrisponde al luogo dell'arbitrato. Salvo accordo contrario si tratta del luogo della sede della cancelleria. Il luogo può essere diverso dal luogo dei dibattimenti che è insindacabilmente fissato dalla cancelleria.

La **lingua** della procedura è scelta dalle parti. Un procedimento può svolgersi in due lingue. In difetto di accordo, la (le) lingua(e) della procedura è (sono) quella(e) del paese della cancelleria. Le eventuali spese di traduzione sono a carico della parte che produce dei documenti in una lingua diversa da quella della procedura. La sentenza è redatta nella(e) lingua(e) della procedura in base al luogo di esecuzione.

Art. 5: L'arbitrato con pluralità di parti

- Nell'ambito di controversie connesse o indivisibili tra le stesse parti la cancelleria può ordinare d'ufficio, su istanza di parte o del tribunale arbitrale, la riunione delle controversie, a condizione che la stessa clausola arbitrale sia menzionata nei documenti avendo carattere vincolante. La riunione non è ammessa se una sentenza interlocutoria è già stata pronunciata sul merito.

- Le parti in causa autorizzano ogni terzo che ne abbia interesse a intervenire nella procedura. Il terzo deve accettare il regolamento tramite una convenzione. Il consenso del tribunale è obbligatorio.

Art. 6: Il Tribunale Arbitrale

a) **La missione:** Il tribunale arbitrale si pronuncia sulla sua competenza, anche se una delle parti presenta delle obiezioni in relazione all'esistenza o alla validità della convenzione arbitrale. Tutte le decisioni delle istituzioni giudiziarie relative alla controversia in corso devono essere immediatamente comunicate alla cancelleria.

La ruscuzione di un arbitro si effettua con istanza motivata e raccomandata depositata alla cancelleria entro dieci giorni dalla ricezione della composizione del tribunale arbitrale. La cancelleria informa l'arbitro ruscuito. L'arbitro ruscuito deve rinunciare entro i dieci giorni lavorativi o avvertire la parte ruscuitante che non rinuncia. L'eventuale sostituzione si effettua in conformità con le regole di nomina.

Il tribunale arbitrale può insindacabilmente decidere di ascoltare le parti o loro rappresentanti, di chiamare testimoni, di ordinare un sopralluogo e se occorre, di nominare consulenti tecnici esterni la cui missione sarà precisata.

Un membro della direzione, un segretario, un cancelliere o un arbitro non possono essere tenuti personalmente responsabili degli atti compiuti nell'ambito delle Standard Disputes Rules o relativi a queste regole. Ogni controversia al riguardo sarà risolta esclusivamente dall'arbitrato.

b) **La nomina:** Se non è diversamente stabilito dalle parti, la cancelleria nomina UN arbitro in prima istanza e TRE in appello. Se le parti hanno nominato un tribunale arbitrale di comune accordo, esso può affidare i compiti della cancelleria e dell'appello all'Istituto Arbitrale. In caso di morte o di impedimento legale di un arbitro, la cancelleria provvede alla sua sostituzione.

Art. 7 - Ricorso in appello

Ogni parte ha il diritto di impugnare il lodo entro un termine di 30 giorni a partire dalla data di spedizione della notifica raccomandata del lodo arbitrale di primo grado, a meno che dopo la sopravvenienza della controversia le parti abbiano espressamente escluso l'appello e che la pronuncia di primo grado non sia una sentenza contumaciale. Se il termine d'appello inizia o ha termine durante la sospensione festiva dei termini del paese della cancelleria, esso viene prolungato fino al quindicesimo giorno del nuovo anno giudiziario. Un appello non è più possibile dopo la scadenza di questo termine.

L'**istanza d'appello** deve essere trasmessa alla cancelleria tramite raccomandata postale. Alla prima richiesta della cancelleria, spedita con raccomandata, il ricorrente deve pagare, entro i 15 giorni lavorativi, le spese di registrazione e il fondo spese richiesti. La cancelleria determina insindacabilmente il fondo spese. Se le spese di registrazione ed il fondo spese non sono integralmente pagati entro i 15 giorni lavorativi, l'appello è considerato come inesistente.

I termini della procedura in grado d'appello sono gli stessi che quelli della procedura di primo grado (III Art.3) con l'unica differenza che l'arbitrato è notificato in appello dalla cancelleria, dopo corresponsione delle spese di registrazione e del fondo spese e che tale notifica in appello vale come registrazione. Il tribunale arbitrale in appello è composto di tre arbitri.

IV. Mini-arbitrato

(arbitrato semplificato per crediti incontestati)

Per un credito di un debito determinato che non è stato contestato da raccomandata tra i 30 giorni da partire dalla scadenza basta chiedere un arbitrato per posta o Internet "alla Commissione dei crediti incontestati".

Tra i 15 giorni, dopo covrimento delle spese, la cancelleria notifica al debitore per raccomandata una volta nell'arbitrato, la registrazione e la designazione immediata di un arbitro. Se tra i 10 giorni il credito resta incontestato una sentenza in prima istanza sarà pronunciata tra i 20 giorni.

In occasione di una contestazione improvvisa prima della sentenza in prima istanza, l'arbitrato continua a partire da III.art.d.52, e la cancelleria designa automaticamente un altro arbitro "della Commissione dei crediti contestati". La cancelleria può rifiutare una domanda incompleta e/o imporre l'arbitrato classico da III, art.a).

V. Le spese

Le spese amministrative sono al massimo di 50 EUR per dossier e 15 EUR se la domanda è introdotta tramite Internet.

a) **Conciliazione:** Per una controversia finanziaria le spese sono di 100 EUR al massimo. Per le altre controversie si rinvia alle tariffe sv. IV.b.

b) **Consulenza tecnica e Mediazione:** Le spese corrispondono alla metà di quelle applicabili all'arbitrato (si veda IV.c.).

c) **Mini-arbitrato:** nell'Unione europea limitato a 35 EUR ed a 20 EUR per parte così più di due.

d) Arbitrato

1) Le spese afferenti alla **registrazione** della domanda e alla nomina del Tribunale Arbitrale sono di 75 EUR per parte in primo grado e di 200 EUR in appello.

2) Le spese di **arbitrato** (cancelleria & onorari) sono di 100 /ora (min.1 ora) con un importo massimo in funzione del valore della controversia (domanda principale ed eventuale domanda riconvenzionale), calcolato come segue:

- prima rata fino a 6.000 EUR : 10%
- seconda rata da 6.000 fino a 12.000 EUR: 8%
- terza rata da 12.000 fino a 25.000 EUR: 6%
- quarta rata da 25.000 fino a 125.000 EUR: 3%
- quinta rata da 125.000 fino a 250.000 EUR: 1,5%
- sesta rata da 250.000 fino a 625.000 EUR: 1%
- settima rata da 625.000 fino a 1.250.000 EUR: 0,5%
- ottava rata a partire da 1.250.000 EUR: 0,2%

Queste spese di arbitrato non sono dovute per i crediti non contestati in primo grado. Essi sono raddoppiati in appello se il tribunale è composto di tre arbitri.

3) Le spese eccezionali

Un'indennità per le spese di avvocati è, eccetto accordo contrario, attribuito automaticamente e fissato a 400 EUR o calcolato come dai tribunali nel paese d'esecuzione.

Le spese d'udienza, di audizione di testimoni, di comparizione delle parti, di consulenza tecnica, di sopralluogo, di traduzione, di copie supplementari, di ricerca, di correzione, di ruscuzione ecc. non sono incluse; queste spese sono valutate dal tribunale arbitrale e poste a carico di una o più parti. La parte più diligente deve costituire un fondo spese. La parte più diligente deve consegnarli alla cancelleria. Se il valore della controversia non può essere determinato, la cancelleria fissa l'importo di natura a coprire le spese.

Le spese previste saranno ridotte alle spese amministrative nella sola ipotesi in cui l'arbitrato viene interrotto in primo grado prima che la composizione del Tribunale Arbitrale sia stata notificata alle parti.

Le spese di trasferta e le spese causate da deroghe al regolamento sono da considerare come spese eccezionali. Le spese sono menzionate esclusive di tasse, imposte e/o dritti.

VI. Standard Dispute Rules

Se non è diversamente stabilito tra le parti, l'Istituto d'Arbitrato asbl di Bruxelles indica la commissione o la camera arbitrale e la cancelleria che organizzeranno e seguiranno la procedura in conformità con il regolamento. La cancelleria è la segreteria di una commissione o camera arbitrale.

Il regolamento può essere modificato ad ogni momento. Le modificazioni non sono applicabili alle procedure in corso ("lis pendens"). L'Istituto di Arbitrato asbl, Drève Sainte Anne 68b a 1020 Bruxelles, è competente per l'interpretazione e l'applicazione delle Standard Dispute Rules.

In applicazione a partire del 1° gennaio 2008
© Deposito legale 1998, 2001, 2004, 2006 & D/2007/6878/1.

Esempio di clausola di competenza:

Ogni controversia sarà sottoposta al Tribunale Arbitrale nominato dall'Istituto d'Arbitrato Drève Sainte Anne 68b, 1020 Brussels, www.euro-arbitration.org in conformità con il regolamento arbitrale SDR (*Standard Dispute Rules*). Questa clausola sostituisce ogni clausola di competenza derogatoria.

(al recto: Una risoluzione delle controversie per arbitrato fa parte delle condizioni al verso)